

# REGIONE EMILIA-ROMAGNA

## Atti amministrativi GIUNTA REGIONALE

Delibera Num. 1421 del 03/09/2018

Seduta Num. 37

**Questo** lunedì 03 **del mese di** settembre

**dell' anno** 2018 **si è riunita nella residenza di** via Aldo Moro, 52 BOLOGNA

**la Giunta regionale con l'intervento dei Signori:**

1) Bonaccini Stefano	Presidente
2) Gualmini Elisabetta	Vicepresidente
3) Caselli Simona	Assessore
4) Corsini Andrea	Assessore
5) Donini Raffaele	Assessore
6) Gazzolo Paola	Assessore
7) Mezzetti Massimo	Assessore

**Funge da Segretario l'Assessore:** Caselli Simona

**Proposta:** GPG/2018/1509 del 30/08/2018

**Struttura proponente:** SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE  
DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA

**Assessorato proponente:** ASSESSORE ALLA ATTIVITÀ PRODUTTIVE, PIANO ENERGETICO, ECONOMIA VERDE E RICOSTRUZIONE POST-SISMA

**Oggetto:** POR FESR 2014-2020 ASSE 6 AZIONE 6.7.2 PROMOZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE - CORREZIONE ERRORI MATERIALI ALLE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DEI PIANI INTEGRATI DI PROMOZIONE APPROVATE CON D.G.R. N. 1743/2017. MODIFICHE ALLO SCHEMA DI CONVENZIONE APPROVATO CON D.G.R. N. 2212/2017 E APPROVAZIONE DI NUOVO SCHEMA DI CONVENZIONE

**Iter di approvazione previsto:** Delibera ordinaria

**Responsabile del procedimento:** Silvano Bertini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al periodo della nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 ed in particolare l'art.123 paragrafo 6;
- il Regolamento n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "*Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione*", che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006; visto in particolare l'art.7 che favorisce nell'ambito dei programmi operativi lo sviluppo urbano sostenibile per mezzo di strategie che prevedono azioni integrate e che definisce Autorità Urbane le città responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile assegnando loro il compito di selezione delle operazioni;
- le Linee guida per gli stati membri sullo sviluppo urbano sostenibile integrato di cui al documento EGESIF del 18/05/2015;
- il Programma Operativo Regionale FESR Emilia-Romagna 2014/2020, approvato con Decisione di Esecuzione della Commissione Europea C(2015) 928 del 12 febbraio 2015;
- la propria deliberazione n. 179 del 27/02/2015 recante "*Presa d'atto del Programma Operativo FESR Emilia-Romagna 2014-2020 e nomina dell'autorità di gestione*";
- l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2014) 8021 del 29.10.2014;
- la propria deliberazione n. 211/2015 con cui è stato istituito il Comitato di Sorveglianza del POR FESR Emilia-Romagna 2014-2020 (di seguito POR FESR o Programma), le cui funzioni sono individuate agli artt. 49 e 110 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e di cui le "Autorità Urbane" sono membri;
- il documento "*Criteri di selezione delle operazioni*", approvato dal Comitato di Sorveglianza del Programma, nella seduta del 31 marzo 2015, predisposto dall'Autorità di Gestione;
- la L.R. 22 agosto 1994, n. 37 "Norme in materia di promozione culturale" e ss.mm.;

Considerato che:

- il POR FESR 2014-2020 si articola in sei assi prioritari fra loro strettamente coerenti ed integrati, individuando in particolare l'Asse 6 "*Città attrattive e partecipate*" con lo scopo di attuare l'Agenda Urbana in riferimento all'art.7 del Regolamento UE n. 1301/2013;

- l'Asse 6 *"Città attrattive e partecipate"* prevede nell'ambito delle priorità di investimento individuate tre specifiche azioni, la cui cornice di riferimento è la *"Strategia di sviluppo urbano sostenibile"* che le Autorità Urbane devono elaborare e presentare all'Autorità di Gestione e della cui attuazione sono responsabili;
- in particolare, rispetto all'Azione 6.7.2. *"Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate"* che si concretizza nel supportare strategie ed azioni promozionali finalizzate a valorizzare gli attrattori culturali oggetto dell'intervento all'interno dell'Azione 6.7.1 ad integrazione delle strategie regionali di promozione;

Vista la propria deliberazione n.1743 del 6/11/2017 con la quale sono state definite le Modalità di presentazione del Piano integrato di promozione in attuazione dell'azione 6.7.2, quale strumento di riferimento per l'avvio delle procedure di attuazione dell'azione 6.7.2;

Ritenuto necessario, a causa di alcuni errori materiali riportati nell'allegato 1 alla sopracitata deliberazione n.1743/2017, apportare al medesimo allegato 1 le modifiche che seguono:

- è stato erroneamente riportato come termine massimo di ammissibilità delle spese sostenute e pagate dai beneficiari il 31/07/2022 anziché il 31/08/2022;

- il paragrafo *"4. Intensità dell'agevolazione"* viene così riformulato: *"Il contributo minimo a carico del beneficiario per la realizzazione del Piano dovrà essere pari al 20% del valore complessivo dello stesso. L'agevolazione (regionale, nazionale e comunitaria) non potrà in ogni caso superare la somma complessiva di euro 401.371,60.*

- al paragrafo *"5. Modalità di selezione delle domande"*, il seguente punto: *"Sulla base delle convenzioni firmate, in attuazione del piano integrato di promozione approvato, i beneficiari potranno presentare direttamente all'Autorità di gestione singoli interventi puntuali di promozione due volte l'anno per l'intera durata del piano entro i termini che di anno in anno saranno comunicati ai beneficiari dall'Autorità di gestione. I singoli interventi presentati saranno oggetto di una verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano integrato di promozione approvato e di ammissibilità della spesa che sarà effettuata esclusivamente dalle strutture preposte dell'Autorità di Gestione."*, viene così riformulato: *"Il programma presentato sarà oggetto di una verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano integrato di promozione approvato e di ammissibilità della spesa che sarà effettuata dall'apposito Nucleo di Valutazione dell'Asse 6"*.

Vista la propria deliberazione n. 2212 del 28/12/2017 "Approvazione programmi presentati a valere sull'azione 6.7.2 sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l'utilizzo di tecnologie avanzate- assegnazione e concessione contributi ai comuni di Forlì e Rimini - Accertamento entrate - approvazione convenzione;

Ritenuto:

- che occorra apportare delle modifiche allo schema di convenzione approvato con la sopracitata deliberazione n.2212/2017, al fine di provvedere alla correzione di alcuni refusi e alla ridefinizione più chiara di alcuni punti, pur nel rispetto dell'impalcatura generale e dei contenuti essenziali dello schema già adottato con la citata deliberazione;
- che il nuovo schema di convenzione, allegato 1 e parte integrante alla presente deliberazione, sia da estendere anche ai soggetti già firmatari di convenzione con la Regione sulla base del precedente schema di convenzione di cui alla DGR n. 2212/2017, recepito e rettificato dallo schema rielaborato allegato alla presente deliberazione;

Richiamati:

- l'art.12 *"Istituzione dell'Organismo strumentale per gli interventi europei"* della L.R. 29 luglio 2016, n. 13;
- la Legge 13 agosto 2010, n. 136 *"Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia"* e successive modifiche;
- la determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 7 luglio 2011, n. 4 recante *"Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art.3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136"* come successivamente modificata con deliberazione ANAC n. 556/2017;
- il D.Lgs. n. 159/2011 avente ad oggetto *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13/08/2010, n.136"*;
- il D.Lgs. n. 218/2012 recante disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. n. 159/2011;
- la Legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante *"Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione"*, ed in particolare l'art. 11 *"Codice unico di progetto degli investimenti pubblici"*;

Visti:

- il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e ss.mm.ii., recante *"Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni."*;
- la propria deliberazione n. 93 del 29 gennaio 2018 di *"Approvazione Piano Triennale di prevenzione della corruzione. Aggiornamento 2018-2020"*, ed in particolare l'allegato b) *"Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. n.33 del 2013. Attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2018-2020"*;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- L.R. 26 novembre 2001, n.43 *"Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna"* e ss.mm.ii;
- n. 2416/2008 avente ad oggetto *"Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007"* e succ. mod., per quanto applicabile;
- n. 468/2017 avente ad oggetto *"Il sistema dei controlli interni nella Regione Emilia-Romagna"*;
- n. 56/2016 avente ad oggetto *"Affidamento degli incarichi di Direttore generale della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 43 della L.R. n. 43/2001"*;
- n. 270/2016 avente ad oggetto *"Attuazione prima fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"*;
- n. 622/2016 avente ad oggetto *"Attuazione seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"*;
- n. 702/2016 avente ad oggetto *"Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle Direzioni generali - Agenzie - Istituto, e nomina dei responsabili della prevenzione della corruzione, della trasparenza e accesso civico, della sicurezza del trattamento dei dati personali, e dell'anagrafe per la stazione appaltante"*;
- n. 1107/2016 avente ad oggetto *"Integrazione delle declaratorie delle strutture organizzative della Giunta regionale a seguito dell'implementazione della seconda fase della riorganizzazione avviata con delibera 2189/2015"*;
- n. 477/2017 avente ad oggetto *"Approvazione incarichi dirigenziali conferiti nell'ambito delle direzioni generali Cura della persona, salute e welfare, Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni e autorizzazione al conferimento"*;

dell'interim per un ulteriore periodo sul Servizio territoriale Agricoltura, caccia e pesca di Ravenna”;

- n.1059 del 03 luglio 2018 “Approvazione degli incarichi dirigenziali rinnovati e conferiti nell'ambito delle Direzioni Generali, Agenzie e Istituti e nomina del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) e del Responsabile della protezione dei dati (DPO)”;

Richiamata altresì la determina dirigenziale n.9819 del 25 giugno 2018 avente ad oggetto: “Rinnovo incarichi dirigenziali in scadenza al 30/06/2018 nell'ambito della Direzione Generale Risorse, Europa, Innovazione e Istituzioni”;

Viste le circolari del Capo di Gabinetto del Presidente della Giunta regionale PG/2017/0660476 del 13 ottobre 2017 e PG/2017/0779385 del 21 dicembre 2017 relative ad indicazioni procedurali per rendere operativo il sistema dei controlli interni predisposte in attuazione della propria deliberazione n. 468/2017;

Richiamata altresì la determinazione n. 1174/2017 avente ad oggetto “Conferimento incarichi dirigenziali presso la Direzione generale Economia della conoscenza, del lavoro e dell'impresa”;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha dichiarato di non trovarsi in conflitto, anche potenziale, di interessi;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive, Piano energetico, Economia verde, Ricostruzione post-sisma;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

per le motivazioni espresse in premessa e che si intendono integralmente richiamate:

1. di apportare le seguenti modifiche all'allegato 1 della deliberazione n.1743 del 06/11//2017, mantenendo invariate le restanti parti:

- è stato erroneamente riportato come termine massimo di ammissibilità delle spese sostenute e pagate dai beneficiari il 31/07/2022 anziché il 31/08/2022;

- il paragrafo “4. Intensità dell'agevolazione” viene così riformulato: “Il contributo minimo a carico del beneficiario per la realizzazione del Piano dovrà essere pari al 20% del valore complessivo dello stesso. L'agevolazione (regionale, nazionale e comunitaria) non potrà in ogni caso superare la somma complessiva di euro 401.371,60”;

- al paragrafo “5. Modalità di selezione delle domande”, il seguente punto: “Sulla base delle convenzioni firmate, in

*attuazione del piano integrato di promozione approvato, i beneficiari potranno presentare direttamente all'Autorità di gestione singoli interventi puntuali di promozione due volte l'anno per l'intera durata del piano entro i termini che di anno in anno saranno comunicati ai beneficiari dall'Autorità di gestione. I singoli interventi presentati saranno oggetto di una verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano integrato di promozione approvato e di ammissibilità della spesa che sarà effettuata esclusivamente dalle strutture preposte dell'Autorità di Gestione.", viene così riformulato: "Il programma presentato sarà oggetto di una verifica di coerenza con gli obiettivi del Piano integrato di promozione approvato e di ammissibilità della spesa che sarà effettuata dall'apposito Nucleo di Valutazione dell'Asse 6".*

2. di approvare, ad integrazione e sostituzione dello schema di convenzione già adottato con D.G.R. n.2212/2017, il nuovo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti beneficiari in attuazione dell'Azione 6.7.2, riportato come Allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di stabilire che i contenuti dello schema di convenzione allegato al presente atto sono da estendere anche ai soggetti già firmatari di convenzione con la Regione sulla base del precedente schema di convenzione di cui alla D.G.R. n.2212/2017, recepito e rettificato dallo schema rielaborato allegato alla presente deliberazione;
4. di dare atto che il dirigente competente, **Responsabile del Servizio "Ricerca, Innovazione, Energia ed Economia Sostenibile"**, in qualità di **Responsabile dell'Asse 6 - Città attrattive e partecipate** ai sensi della normativa di cui alla L.R. n. 43/2001 e succ. mod. e della propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 e ss.mm.ii., per quanto applicabile, procederà alla sottoscrizione della convenzione tra le parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata, ovvero con altra firma elettronica qualificata, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione e le modalità ivi approvate, apportando allo stesso le modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie;
5. di pubblicare la presente sul sito <http://fesr.regione.emilia-romagna.it>;
6. di dare atto infine che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in parte narrativa.

SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E \_\_\_\_\_<sup>1</sup>PER LA REALIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI IN ATTUAZIONE DELL' AZIONE 6.7.2 "SOSTEGNO ALLA DIFFUSIONE DELLA CONOSCENZA E ALLA FRUIZIONE DEL PATRIMONIO CULTURALE, MATERIALE E IMMATERIALE, ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI SERVIZI E/O SISTEMI INNOVATIVI E L'UTILIZZO DI TECNOLOGIE AVANZATE" NELL'AMBITO DELL'ASSE 6 DEL POR FESR EMILIA ROMAGNA 2014-2020.

Atto sottoscritto digitalmente

tra

il \_\_\_\_\_, Responsabile dell'attuazione dell'Asse 6 del Programma Operativo Regionale - FESR 2014-2020 (in seguito POR FESR o genericamente Programma), che interviene nel presente atto in nome e per conto della Regione Emilia-Romagna (di seguito indicata come Regione) ai sensi della L.R. 43/2001 e successive modificazioni e integrazioni.

e

\_\_\_\_\_ che interviene nel presente atto ai sensi \_\_\_\_\_, in nome e per conto \_\_\_\_\_;

Premesso:

- che il POR-FESR 2014-2020 si concentra su sei assi operativi prioritari fra loro strettamente coerenti ed integrati, che riprendono gli obiettivi tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/13 finalizzati ad attuare la Strategia Europa 2020;
- che nell'ambito del Programma sopracitato, viene definito l'Asse 6 "Città attrattive e partecipate" con lo scopo di attuare l'Agenda Urbana in riferimento all'art.7 del Regolamento UE n. 1301/2013 e vengono declinate tre linee di azione;
- che il Documento strategico regionale di cui alle D.G.R. n. 571/2014 e D.A.L. n. 167/2014, ha individuato le città responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile (Autorità Urbane) e che con delibera di Giunta Regionale n. 1223/2015 le Autorità Urbane sono state nominate Organismi intermedi, a cui è affidata la selezione delle operazioni relative all'Asse 6, in conformità all'art. 123, paragrafo 6 Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- che nella seduta del 31/03/2015 è stato approvato dal Comitato di Sorveglianza (costituito con D.G.R. n. 211/2015) del Programma sopra citato il documento "Criteri di selezione delle operazioni", che costituisce riferimento per la selezione delle operazioni a valle della quale le Autorità Urbane individuano i beneficiari delle risorse previste nel Piano finanziario del POR FESR per la realizzazione delle Azioni dell'Asse 6;
- che con delibera di Giunta Regionale n. 614/2015, così come rettificata con successiva deliberazione n. 1119/2015, si è approvato lo schema di protocollo sottoscritto tra la Regione Emilia-Romagna e le Autorità Urbane per condividere il percorso di attuazione dell'Asse 6: il Protocollo, in riferimento a quanto indicato dal Programma sopra citato, prevede, tra altro, l'impegno delle Autorità Urbane a realizzare 10 "laboratori aperti", che sviluppino almeno 30 applicativi (di cui 10 applicativi complessivi entro il 30/06/2018 da usare come prima sperimentazione dei laboratori aperti), coinvolgendo minimo 50.000 soggetti e la riqualificazione di 10 beni/contenitori culturali, promossi attraverso almeno 50

<sup>1</sup> Beneficiario, individuato dall'Autorità Urbana in qualità di Organismo intermedio



eventi complessivi.

- che con delibera di Giunta Regionale n. 807 del 01/07/2015 la Regione ha approvato le *“Linee guida per la definizione della strategia di sviluppo urbano sostenibile delle città”* e contestualmente ha invitato le città-Autorità Urbane a presentare all’Autorità di Gestione del Programma (in attuazione dell’art. 7 del Regolamento 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio) il documento strategico denominato *“Strategie di sviluppo urbano sostenibile”* coerente con gli obiettivi indicati nel POR FESR 2014-2020;
- che le Autorità Urbane hanno presentato alla Regione, secondo quanto previsto dalle sopra richiamate Linee Guida, la propria Strategia di sviluppo urbano sostenibile che costituisce la cornice delle azioni previste dall’Asse 6 del Programma;
- che con determinazioni n. 17445 del 4/12/2015 e n.18896 del 30/12/2015 del Direttore Generale alle Attività Produttive sono state approvate le Strategie di Sviluppo Urbano Sostenibile presentate dalle città;
- che le Autorità Urbane hanno selezionato nell’ambito dell’Azione 6.7.1. i progetti di riqualificazione dei beni/contenitori culturali di riferimento per la collocazione del Laboratorio aperto e identificato il soggetto beneficiario responsabile dell’intervento;
- che le Autorità Urbane hanno altresì selezionato i programmi di realizzazione del *“Laboratori aperti”*, in attuazione dell’Azione 2.3.1 dell’Asse 6 del Programma;
- che in base alle sopracitate Linee Guida approvate con DGR 807/2015 l’azione 6.7.2 si attua attraverso il supporto a strategie ed azioni promozionali finalizzate a valorizzare i beni/contenitori culturali con riferimento ai laboratori che ospitano, alla tematica sviluppata dagli stessi e nella logica di diffonderne l’esperienza anche in contesti nazionali e internazionali;
- che con delibera di Giunta Regionale n.1743 del 06/11/2017 sono state approvate la modalità di selezione dei Piani integrati di promozione in attuazione dell’azione 6.7.2 *“Promozione del patrimonio culturale”* dell’Asse 6 – *“Città attrattive e partecipate”* del POR FESR 2014-2020, richiedendo alle Autorità urbane di procedere alla selezione dei Piani integrati di promozione attuativi dell’azione 6.7.2, con l’obiettivo di valorizzare i beni/contenitori culturali con riferimento ai laboratori che ospitano, alla tematica sviluppata dagli stessi e nella logica di diffonderne l’esperienza anche in contesti nazionali e internazionali;;
- che con medesima DGR n.1743/2017 è stato approvato il Format *“Piano integrato di promozione”* da utilizzare per la presentazione dei progetti a valere sull’azione 6.7.2;
- che le Autorità Urbane hanno selezionato i piani integrati di promozione attuativi dell’Azione 6.7.2;
- che con D.G.R. n.2212 del 28/12/2017 è stato approvato lo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione Emilia-Romagna e i soggetti beneficiari, individuati dall’ Autorità Urbana in quanto responsabile dell’attuazione del programma di promozione del bene, in attuazione dell’azione 6.7.2 dell’Asse 6;
- che è successivamente emersa la necessità di adottare un nuovo schema di convenzione inerente all’azione 6.7.2, al fine di provvedere alla correzione di alcuni refusi e alla ridefinizione più chiara di alcuni punti, pur nel rispetto dell’impalcatura generale e dei contenuti essenziali dello schema già adottato con la citata deliberazione n.2212/2017;
- che con D.G.R. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stato approvato il nuovo schema di convenzione che regola i rapporti tra la Regione e i soggetti beneficiari;

- che con D.G.R. \_\_\_\_\_ è stata approvata la proposta di programma elaborata dal Comune di \_\_\_\_\_ in qualità di beneficiario selezionato dall’Autorità urbana e da questa presentata alla Regione, denominata “\_\_\_\_\_” relativa all’Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”, oggetto della presente convenzione;

si conviene e stipula quanto segue

### **Art. 1**

#### **Oggetto della Convenzione**

La presente convenzione regola i rapporti tra la Regione, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR 2014-2020 e \_\_\_\_\_, quale soggetto beneficiario del finanziamento a valere sull’Asse 6, in attuazione dell’Azione 6.7.2 “Sostegno alla diffusione della conoscenza e alla fruizione del patrimonio culturale, materiale e immateriale, attraverso la creazione di servizi e/o sistemi innovativi e l’utilizzo di tecnologie avanzate”, del medesimo Asse.

Il Progetto si sviluppa così come dettagliato nella Scheda-progetto All. 1), parte integrante e sostanziale della presente convenzione, comprensiva del quadro economico e del cronoprogramma delle attività e delle spese, e acquisita agli atti del Servizio competente con PG \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_.

### **Art. 2**

#### **Obblighi del Beneficiario**

Il Beneficiario s’impegna:

- a) a realizzare il programma, così come descritto nella Scheda progetto, All. 1) alla presente convenzione, comprensiva del cronoprogramma delle attività e delle spese da realizzare, agli atti del Servizio competente;
- b) ad effettuare tutte le azioni necessarie ad assicurare il rispetto dei termini e delle condizioni stabilite dalla presente convenzione;
- c) a nominare il responsabile della realizzazione del programma, identificato come responsabile del procedimento con il compito, tra l’altro, di validare e trasmettere i dati richiesti dall’Autorità di Gestione;
- d) ad effettuare le procedure di evidenza pubblica secondo la vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti per la selezione dei soggetti attuatori dei diversi interventi;
- e) ad adottare un sistema di contabilità separata o una codificazione contabile adeguata per tutte le transazioni relative all’operazione, ferme restando le norme contabili nazionali;
- f) a rispettare gli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dal Regolamento (UE) 1303/2013 Allegato XII punto 2.2 e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014, artt. 4 e 5, ed allegato II, ed in particolare quanto indicato all’Art. 7 della presente convenzione;
- g) a fornire tutte le informazioni connesse ad eventuali entrate nette generate dal programma, secondo modelli che verranno forniti dall’Autorità di Gestione e la compilazione sarà prevista se necessario durante la realizzazione del programma e comunque al termine dello stesso;
- h) a fornire tutte le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio fisico-finanziario e procedurale delle operazioni finanziate, secondo i tempi e le modalità indicati dall’Autorità di Gestione;

- i) a presentare, ai fini del riconoscimento dell'IVA come costo ammissibile, una dichiarazione di indeducibilità della stessa rilasciata dal Revisore dei Conti;
- j) ad adoperarsi per collaborare ai controlli documentali, in loco e di altro tipo che saranno disposti dalle competenti autorità regionali, nazionali e comunitarie;
- k) ad informare tempestivamente la Regione di qualsiasi evento che possa influire sulla realizzazione del programma o sulla capacità di rispettare le condizioni stabilite dalla convenzione;
- l) a non apportare al programma alcuna modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'intervento con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari per tutta la durata del programma;
- m) ad assicurare il raggiungimento degli indicatori minimi intermedi e finali, così come previsti dal programma ed in particolare dall'Asse 6;
- n) ad assicurare la partecipazione propria alle iniziative regionali di comunicazione verso l'esterno, di coordinamento e scambio pratiche;
- o) ad utilizzare il sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020 per la rendicontazione, il monitoraggio e le comunicazioni ufficiali con il Responsabile di Asse.

### **Art. 3**

#### **Investimento e contributo regionale**

1. L'importo complessivo dell'investimento indicato nell'Allegato 1), ammonta ad Euro \_\_\_\_\_. Il contributo, finanziato con risorse comunitarie, statali e regionali, sarà pari al \_\_\_\_\_% dei costi effettivamente sostenuti ed approvati dalla Regione, e non potrà comunque superare l'importo di Euro \_\_\_\_\_.
2. Qualora l'importo complessivo della spesa ammessa approvata dalla Regione in fase di verifica, risulti inferiore all'importo dell'investimento previsto al punto 1., si provvederà a ridurre proporzionalmente il contributo.

È fatto divieto al Beneficiario di rendicontare spese per le quali abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario pubblico di qualsiasi natura.

### **Art.4**

#### **Modalità di erogazione del contributo e relazioni tecnico finanziarie**

1. All'erogazione del contributo al Beneficiario si provvederà con atti formali del Dirigente regionale competente secondo la normativa vigente, nei limiti degli impegni di spesa assunti ed a seguito di validazione da parte degli uffici regionali, con le modalità di seguito descritte:
  - *n* quote delle risorse, in misura proporzionale alle spese sostenute e documentate al 30/06 di ciascun esercizio finanziario, dietro presentazione di istanza di pagamento entro il 31/07 del medesimo esercizio finanziario. L'istanza deve essere accompagnata da una relazione tecnica delle attività svolte e dalla rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati i documenti di spesa debitamente quietanzati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari;
  - *n* quote delle risorse, in misura proporzionale alle spese sostenute e documentate al 31/12 di ciascun esercizio finanziario, dietro presentazione di istanza di pagamento entro il 31/01 dell'esercizio finanziario successivo. L'istanza deve essere

accompagnata da una relazione tecnica delle attività svolte e dalla rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati i documenti di spesa debitamente quietanzati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari;

- una quota delle risorse, a saldo delle spese sostenute e documentate entro due mesi dal termine delle attività, dietro presentazione di istanza di pagamento da trasmettere entro tre mesi dal termine delle attività. L'istanza deve essere accompagnata da una relazione tecnica delle attività svolte e dei risultati raggiunti e dalla rendicontazione finanziaria, a cui dovranno essere allegati i documenti di spesa debitamente quietanzati, secondo quanto disposto dai regolamenti comunitari;
2. Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti dovrà essere trasmessa alla Regione esclusivamente attraverso le modalità e gli strumenti del sistema informatico del POR FESR Sfinge 2020, che saranno comunicati con successivi atti;
  3. Le erogazioni saranno in ogni caso vincolate alla disponibilità delle risorse nel bilancio regionale, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 3;
  4. Le liquidazioni sono effettuate entro 90 giorni dalla data di ricevimento delle rendicontazioni. Eventuali richieste di integrazioni determinano una sospensione dei termini indicati. Il Beneficiario è tenuto a rispondere entro 30 giorni dalla data di ricevimento della citata richiesta, decorsi i quali si procederà alla liquidazione della quota parte di contributo relativa alla documentazione validata dagli uffici regionali;
  5. La Regione può in qualsiasi momento sospendere la liquidazione del contributo richiesto dal Beneficiario, qualora, a seguito delle attività di verifica di cui al successivo art. 9, si riscontri un significativo scostamento dal piano delle attività approvato;
  6. La sospensione dei pagamenti sarà formalmente notificata dalla Regione al soggetto beneficiario. Le procedure per i pagamenti sospesi saranno riavviate qualora l'adozione dei correttivi suggeriti dalla Regione sia stata effettuata e documentata dalla controparte, in caso contrario si procederà ai sensi del successivo art. 10 della presente convenzione.

## **Art. 5**

### **Spese ammissibili**

Sono considerate ammissibili le spese sostenute e pagate dal beneficiario a partire dal 01/01/2017, sulla base del cronoprogramma finanziario dettagliato in prima istanza nel Piano integrato di promozione approvato, e a fronte della documentazione da cui si evince l'assunzione delle obbligazioni per l'importo richiesto, nonché dietro presentazione dell'atto in base al quale vengono recepite in entrata le risorse finanziarie disposte a titolo di trasferimento regionale e finalizzate alla realizzazione degli interventi (copertura finanziaria);

Per spese sostenute sono da intendersi quelle effettuate dal beneficiario, direttamente imputabili al programma approvato, comprovate da fatture quietanzate o giustificate da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente e contabilizzate in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili.

Fatta salva la compatibilità con quanto previsto dal documento nazionale sulle spese ammissibili, ai sensi dell'art. 65, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e dal D.P.R. 5 Febbraio 2018, n.22, sono ammissibili le spese previste al punto 5.3.2 delle "Linee guida per la definizione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delle città" approvate con D.G.R.807/2015, così come meglio dettagliate nel quadro economico di cui al paragrafo 3, punto 3.1 della Scheda progetto-Piano integrato di promozione allegato del presente atto.

Tra le spese ammissibili sono previste quelle sostenute dal beneficiario per:

- l'organizzazione di eventi e di manifestazioni che attengono alla promozione e alla valorizzazione del contenitore finanziato in grado di esercitare un forte richiamo di livello regionale, nazionale ed europeo ed in linea con le principali politiche regionali di promozione turistica e culturale,
- la progettazione e realizzazione di campagne di informazione e comunicazione mirate e finalizzate a promuovere la nuova funzione dei contenitori riqualificati;
- la realizzazione di materiale informativo, finalizzato alla promozione integrata dei beni/contenitori culturali e dei laboratori aperti che dovranno ospitare;

Non sono ammissibili spese per le quali il beneficiario abbia già fruito di una misura di sostegno finanziario nazionale o comunitario.

## **Art. 6**

### **Tempistiche per la realizzazione del programma**

1. Il "programma promozionale", oggetto della presente convenzione, si realizza secondo tempistiche che garantiscono il rispetto dei target fissati dal Programma e lo svolgimento delle attività secondo quanto indicato nel cronoprogramma delle attività e delle spese agli atti del Servizio competente;
3. La conclusione del progetto è da intendersi coincidente con la realizzazione delle attività programmate, da realizzarsi entro e non oltre il 30/06/2022, fermo restando che il sostenimento di tutte le relative spese regolarmente quietanzate può avvenire entro i due mesi successivi alla conclusione delle attività e la richiesta di saldo entro tre mesi dalla stessa.

## **Art. 7**

### **Obblighi di informazione e pubblicità**

Il Beneficiario è tenuto a rispettare gli obblighi su informazione e pubblicità, ai sensi del Regolamento (UE) n. 1303/2013 (Allegato XII, punto 2.2) e dal Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014 (artt. 4-5, Allegato II).

In particolare, il Beneficiario avrà l'obbligo di informare il pubblico in merito al finanziamento ottenuto, secondo le modalità previste dal capitolo 8 delle "Linee guida per la definizione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile delle città".

## **Art. 8**

### **Modifiche del progetto**

Fermo restando il mantenimento degli obiettivi così come previsti dalla presente convenzione, il Beneficiario può richiedere alla Regione:

1. modifiche alle attività e alla composizione delle spese, per scostamenti superiori al 10%, tra le voci di spesa, indicate nella Scheda-progetto All. 1).

Tali richieste di modifica, debitamente motivate, dovranno essere inoltrate alla Regione che le valuterà entro 60 giorni dal ricevimento. Qualora entro tale termine la Regione non formuli rilievi o richieste di chiarimento/integrazione, le modifiche si intendono approvate.

In specifico potranno essere approvate le modifiche di cui sopra qualora:

- a) non si pregiudichi la conclusione delle attività programmate, prevista entro e non oltre il 30/06/2022;
- b) sia garantito il raggiungimento dei target intermedi dell'Asse 6 al 2018;

- c) resti inalterata la finalità complessiva dell'intervento, il rispetto degli indicatori minimi di progetto e dei risultati attesi e la coerenza con gli obblighi di certificazione dell'Autorità di Gestione alla Commissione europea;

Qualsiasi modifica del progetto e/o composizione delle spese preventivate non comporterà nessuna variazione al contributo massimo erogabile da parte della Regione stabilito all'art. 3.

## **Art. 9**

### **Monitoraggio, valutazione e controllo**

Il Beneficiario è tenuto a fornire alla Regione tutti i dati e le informazioni necessarie allo svolgimento delle attività di monitoraggio e valutazione del Programma Operativo Regionale 2014-2020.

In particolare, per le attività di monitoraggio, il Beneficiario è tenuto nel corso del progetto a rendere conto attraverso il sistema informatico del POR FESR, dello stato di avanzamento degli indicatori fisici, finanziari e procedurali, secondo le modalità e gli strumenti che saranno resi disponibili dall'Autorità di Gestione attraverso successivi atti.

La Regione può, in qualsiasi momento durante la validità della presente convenzione, eseguire controlli tecnici e/o finanziari, anche avvalendosi di esperti esterni, ai sensi degli artt. 125 "Funzioni dell'autorità di gestione" e 127 "Funzioni dell'autorità di audit" del Regolamento UE 1303/2013, al fine di verificare il rispetto delle condizioni previste per l'impiego dei fondi e la conformità degli interventi realizzati rispetto al progetto approvato.

Nello svolgimento di tali controlli, il Beneficiario deve mettere a disposizione della Regione qualsiasi dato o informazione richiesta e utile a verificare la corretta esecuzione dei progetti ed il rispetto delle obbligazioni derivanti dalla convenzione e dai suoi allegati.

La Commissione Europea, ai sensi dell'art. 75 del Regolamento (CE) 1301/2013, potrà svolgere – con modalità indicate nel medesimo articolo – controlli, anche in loco, in relazione ai progetti cofinanziati.

A tal fine, il Beneficiario deve rendere accessibili alla Regione, alle autorità statali e comunitarie, ovvero ai soggetti esterni da esse incaricati per l'esecuzione della verifica, i propri uffici e tutte le strutture utili alla raccolta delle informazioni necessarie.

Nel caso in cui, in occasione delle verifiche effettuate, la Regione ritenga che il progetto sia stato eseguito solo parzialmente o non eseguito, ovvero verifichi la non regolarità delle spese dichiarate in fase di rendicontazione, saranno attivate le procedure per la sospensione dei pagamenti e, se del caso, per la risoluzione della convenzione e l'eventuale recupero delle somme già erogate.

I controlli potranno essere effettuati anche nei cinque anni successivi alla conclusione del progetto. In questo caso, qualora le verifiche diano esito negativo, potranno essere attivate le procedure per il recupero delle somme indebitamente richieste e già erogate dalla Regione.

## **Art. 10**

### **Revoca del contributo e risoluzione della convenzione**

La presente convenzione si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in tutti i casi di revoca totale del finanziamento previsti dal presente articolo. La risoluzione comporta la decadenza immediata dai benefici economici previsti dal progetto e l'obbligo di restituzione alla Regione dei contributi eventualmente già erogati nelle forme e nei modi previste dal presente articolo.

I casi di revoca totale del contributo concesso, che danno luogo alla risoluzione della convenzione, sono:

- a. nel caso di mancato avvio od interruzione del progetto, qualora questo dipenda dal Beneficiario;
- b. qualora il Beneficiario non utilizzi le agevolazioni secondo la destinazione che ne ha motivato la concessione;
- c. nel caso in cui l'intervento finanziario della Regione risulti concesso sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o incompleti;
- d. in caso di cessione di diritti e/o obblighi inerenti la presente convenzione, ove non autorizzati dalla Regione;
- e. qualora il Beneficiario non realizzi il progetto nella sua interezza oppure lo realizzi in maniera non conforme al progetto approvato;
- f. qualora il Beneficiario non assicuri l'insediamento del "Laboratorio Aperto" nel bene/contentitore culturale oggetto di riqualificazione in esecuzione dell'Azione 6.7.1,
- g. in caso di alterazione della natura, degli obiettivi o delle condizioni di attuazione dell'intervento che ne compromettano gli obiettivi originari, durante la realizzazione del progetto;
- h. nel caso in cui il Beneficiario non consenta l'esecuzione dei controlli di cui all'art. 9;
- i. in tutti i casi di variazioni del progetto per cui non sia stata ottenuta l'autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 8 della presente convenzione;
- j. nel caso in cui il Beneficiario comunichi la rinuncia espressa al contributo;

Qualora venga disposta la revoca totale dell'agevolazione il Beneficiario sarà tenuto alla restituzione dell'intero ammontare del contributo.

Non determinano la risoluzione della convenzione i casi di revoca parziale del contributo. Tali casi di revoca parziale si verificano:

- a. qualora la realizzazione del progetto avvenga in maniera parzialmente difforme da quanto approvato, oppure qualora il progetto venga realizzato solo parzialmente ma conservando tuttavia la finalità complessiva dell'intervento, il rispetto degli indicatori minimi di progetto e dei risultati attesi;
- b. in caso di esito negativo delle verifiche di cui al precedente art. 9, per la parte di spesa coinvolta;

Qualora venga disposta la revoca parziale dell'agevolazione:

- a. il finanziamento agevolato verrà ridotto nell'ammontare in misura proporzionale alla revoca effettuata, con conseguente obbligo di eventuale immediata restituzione da parte del Beneficiario dell'ammontare per il quale il finanziamento è stato ridotto;
- b. il Beneficiario dovrà restituire la quota di importo erogato ma risultato non dovuto.

In caso di risoluzione anticipata della convenzione da parte della Regione per motivi diversi da quelli sopra elencati, verrà comunque riconosciuto al Beneficiario il contributo relativo alla parte di attività regolarmente eseguita e validata dalla Regione.

## **Art. 11**

### **Verifiche sul rispetto della convenzione**

L'Autorità di Gestione svolgerà verifiche sul rispetto della Convenzione al fine di riscontrare l'effettiva capacità di utilizzo dei finanziamenti nei tempi stabiliti dal Regolamento (CE) 1303/2013.

L'Autorità di Gestione, al fine di ottimizzare l'impiego delle risorse e non incorrere nei meccanismi automatici di riduzione dei finanziamenti, sulla base delle verifiche di cui al punto precedente, si riserva la possibilità di procedere ai necessari adeguamenti nell'allocazione delle risorse.

## **Art. 12**

### **Controversie**

Per ogni controversia in qualsiasi modo inerente alla Convenzione, che non possa essere composta in via amichevole tra le parti, è competente il Tribunale Ordinario o Amministrativo di Bologna, a seconda della rispettiva giurisdizione.

## **Art. 13**

### **Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità dalla data della sua sottoscrizione fino al completamento delle attività programmate, secondo le tempistiche indicate all'art.6 della presente convenzione, e, comunque, sino all'espletamento di tutti gli adempimenti necessari alla conclusione del POR FESR 2014-2020.

Alla sottoscrizione si provvede, pena di nullità, con firma digitale, come espressamente indicato nel comma 2bis dell'art. 15 della L. 241/1990 e ss.mm.

Bologna,

Letto e sottoscritto digitalmente

Il Beneficiario

\_\_\_\_\_  
La Regione Emilia-Romagna

\_\_\_\_\_



REGIONE EMILIA-ROMAGNA  
Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Silvano Bertini, Responsabile del SERVIZIO RICERCA, INNOVAZIONE, ENERGIA ED ECONOMIA SOSTENIBILE esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di legittimità in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1509

IN FEDE

Silvano Bertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Atti amministrativi

GIUNTA REGIONALE

Morena Diazzi, Direttore generale della DIREZIONE GENERALE ECONOMIA DELLA CONOSCENZA, DEL LAVORO E DELL'IMPRESA esprime, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della deliberazione della Giunta Regionale n. 2416/2008 e s.m.i., parere di regolarità amministrativa di merito in relazione all'atto con numero di proposta GPG/2018/1509

IN FEDE

Morena Diazzi

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Atti amministrativi**

**GIUNTA REGIONALE**

Delibera Num. 1421 del 03/09/2018

Seduta Num. 37

OMISSIS

---

L'assessore Segretario

Caselli Simona

---

Servizi Affari della Presidenza

Firmato digitalmente dal Responsabile Roberta Bianchedi